



**COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI**  
Provincia di Lucca

*UFFICIO TECNICO*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI  
TECNICHE**

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)*

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 20 DEL 15/02/2018

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») e si applica al personale dipendente che svolge le funzioni tecniche elencate nel suddetto articolo, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla contrattazione decentrata integrativa. La disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

La disposizione si applica inoltre solo agli appalti di lavori per i quali, sulla base di un progetto, viene svolta una gara e/o procedura comparativa.

Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra, nonché i loro collaboratori. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

## **Articolo 2 – Costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche**

Il fondo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara.

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro o servizio, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente Regolamento.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti;
- c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di responsabile unico di procedimento;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) di collaudatore statico.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera, del servizio e della fornitura, secondo il successivo art. 4 del presente Regolamento.

Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

La disponibilità delle risorse per la costituzione del fondo è subordinata alla effettiva copertura finanziaria del relativo intervento.

L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

L'entità del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del Codice viene fissato come segue:

per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 1.000.000,00	2,00%
per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di euro 5.225.000,00	1,80%
per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di euro 5.225.000,00	1,60%

E' fatta salva la verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio in caso di insufficienza di detti stanziamenti, essi dovranno essere opportunamente adeguati, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 3 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile del Settore, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

### **Art. 4 -Ripartizione dell'incentivo**

La quota di fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

<b>Attività (art. 113, comma 2)</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>	<b>Ulteriore ripartizione</b>
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%	
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25,00%	Verifica e validazione: 15%  Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione: 10%
Responsabile unico di procedimento	40,00%	
Direzione dei lavori	20,00%	
Collaudo tecnico – amministrativo e collaudo statico o certificato di regolare esecuzione	10,00%	
<b>Totale</b>	100%	

- per i servizi o forniture:

<b>Attività (art. 113, comma 2)</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>	<b>Ulteriore ripartizione</b>
Programmazione della spesa	5,00%	
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25,00%	Valutazione progetti: 5%  Predisposizione e controllo gara: 10%  Predisposizione e controllo esecuzione:

		10%
Responsabile unico di procedimento	40,00%	
Direzione dell'esecuzione	25,00%	
Verifica di conformità	5,00%	
<b>Totale</b>	100%	

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui sopra, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, secondo le disposizioni stabilite dal Responsabile su proposta del RUP.

Qualora il dipendente formalmente incaricato non disponga di collaboratori ad esso viene riconosciuta l'intera quota stabilita dal presente Regolamento per la corrispondente attività.

Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

#### **Art. 5 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, nei limiti di quelle tassativamente elencate dall'art. 113 c. 2 del Codice, una volta concluso il relativo procedimento.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 6 -Termini temporali e penalità**

Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 3 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti determinando economie di spesa che saranno destinate all'incremento del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

### **Articolo 7 – Destinazione fondo – Centrale Unica di committenza**

Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture per conto del Comune di Coreglia Antelminelli, qualora la centrale unica di committenza ne faccia esplicita richiesta, può essere riconosciuta una percentuale massima del 3% calcolata sull'incentivo previsto all'art. 2 del presente regolamento.

### **Articolo 8 - Cumulo di incarichi**

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti richiesti alle varie figure professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera, lavoro, servizio o fornitura nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale, compatibilmente con le disponibilità dimostrate dallo stesso ad assumere detti incarichi.

Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro o opera più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente Regolamento.

### **Articolo 9 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 177 del 29/12/2001 e s.m.i.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui alla Delibera G.C. n. 16 del 15/02/2016.

Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della

deliberazione di adozione.

Il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato in caso di modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione, inerenti le materie oggetto dello stesso.

Per quanto non previsto, si rimanda alla normativa vigente nella materia oggetto del presente Regolamento.